

Convegno Intermagistrature – Capri 8 ottobre 2022

Le riforme del diritto e del processo, al passo dell'innovazione tecnologica, nella stagione del PNRR.

Breve relazione scritta per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Intervento di

Michele Ancona

Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia

1. La creazione di una banca dati fruibile in modo generalizzato.

L'iniziativa è quanto mai opportuna e viene a colmare una grave disparità tra le parti processuali, che si era creata nel tempo: l'Amministrazione finanziaria disponeva di tutte le pronunce di merito delle (ex) commissioni tributarie provinciali e regionali (ora corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado) e la difesa del contribuente no. Quest'ultimo doveva fare ricorso alle pubblicazioni editoriali in commercio o ai siti specializzati, senza, tuttavia, alcuna speranza di "completezza" del dato acquisito. Solo parzialmente la lacuna veniva colmata dalla pubblicazione dei massimari "regionali", previsti dall'art. 40 del Decreto legislativo n. 545/92 ed aboliti con l'art. 1, comma 1, lettera s) della legge n. 130/2022, a decorrere dal 01.01.2023.

Il problema non riguarda le sentenze di legittimità, per la cui ricerca funzionano efficacemente gli archivi del CED della Suprema Corte di Cassazione, archivio "CIVILE" per le massime ed archivio "SNCIVILE" per le sentenze integrali. Riguarda le sentenze di merito delle "Commissioni", ora Corti di giustizia tributaria. Di fondamentale importanza sarà il modo in cui verrà curata la massimazione di alcune sentenze ed ancor prima la scelta delle sentenze da massimare; ed ancora, se la massimazione sarà fatta da magistrati, professionisti o dipendenti della Amministrazione.

Per la Suprema Corte di Cassazione tale delicato lavoro viene svolto dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario, sotto la qualificata supervisione del suo Direttore. Vale la pena riportare i compiti dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte, ai quali anche la nascente struttura della Giustizia tributaria potrà ispirarsi:

"Compito istituzionale dell'Ufficio del massimario e del ruolo è l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte, analisi articolata nelle attività:

- di lettura, selezione e massimazione, dei provvedimenti civili e penali;*
- di redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo e importanza da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali del 2004, istitutivi del servizio;*
- di segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;*
- di redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite, ai fini della risoluzione di contrasti o che presentano questioni di massima di particolare importanza;*
- di redazione di sintetiche relazioni informative, necessarie per una parte dei ricorsi rimessi alle Sezioni unite;*
- di redazione di schede e relazioni informative su richiesta dei presidenti titolari, per ricorsi aventi ad*

oggetto questioni di particolare rilevanza assegnati alle sezioni semplici; - di relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione”.

2. Il valore della prevedibilità della decisione e i modelli di giustizia predittiva.

- a. La prevedibilità delle decisioni costituisce un valore ormai riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto: a. Espressione e presupposto del principio di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo (in materia processuale, vedi Cass. S.U. Ordinanza n. 23675 del 06.11.2014); b. Rende la motivazione del provvedimento più aderente al dettato normativo art. 118 disp. Att. c.p.c. (succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi – occorre che i precedenti siano conoscibili); c. Rende possibile la motivazione semplificata per questioni seriali, mediante elaborazione di provvedimenti-manifesto, contenenti i principi consolidati; d. Aumenta le probabilità di successo della proposta conciliativa o transattiva ex art. 185 bis c.p.c., in considerazione dei precedenti e dell’indirizzo giurisprudenziale riguardo all’oggetto della controversia (prevedibilità rapportata al Distretto, al Circondario, alla Sezione); e. Offre un ausilio ai giudici di primo grado per la conoscenza degli orientamenti della Corte in talune materie, cui potersi adeguare o da cui motivatamente discostarsi; f. Consente un migliore orientamento da parte dei difensori sulle scelte processuali da coltivare (costituirsì in giudizio, appellare, transigere, ecc.); g. Consente un migliore e più efficace orientamento pre-contenzioso per i difensori, sulla scelta se iniziare il giudizio; h. Rende noti alla collettività gli orientamenti degli uffici giudiziari e, per ciò, possibile, auspicabile, un decremento del contenzioso, con contestuale aumento delle conciliazioni.
- b. Occorre distinguere il concetto di giustizia “prevedibile” da quello di giustizia “predittiva”. Con riferimento al primo concetto, l’analisi dei dati statistici dei precedenti giudiziari può comportare che sia “prevedibile” un esito della controversia in maniera conforme rispetto ai precedenti. I vantaggi, in termini di certezza del diritto e stabilità delle decisioni, li abbiamo visti al punto precedente. Il rischio è l’appiattimento della giurisprudenza ed un freno al normale ed auspicabile progredire della incessante opera di interpretazione delle norme ed il loro adeguarsi al caso concreto. A mio avviso, l’uso corretto dei precedenti è quello che consiste nel rendere consapevole il giudice della loro esistenza e di “responsabilizzarlo” nel senso di lasciarlo libero di discostarsi dal precedente, purché adeguatamente motivando (una sorta di “giustizia aumentata”, attraverso una motivazione consapevole, rafforzata).

Nel secondo caso, la “giustizia predittiva” è quella che vorrebbe affidare alla macchina il compito di “decidere” la controversia. La prospettiva, posta in termini così categorici, deve essere rifiutata, perché il compito di giudicare è e deve restare affidato all’uomo.

Tuttavia, non mancano esempi, alcuni già presenti nel nostro ordinamento, in cui alcuni passaggi decisionali, meramente tecnici, di controllo formale, che non comportano alcuna discrezionalità, possono già essere affidati alla macchina, fatta sempre salva la possibilità, per la parte, di ricorrere al giudice. Ad esempio, l’automatica rimessione in termini in caso di interruzione del funzionamento della piattaforma processuale, il controllo formale degli atti depositati, ecc. (c.d. “giustizia predittiva mite”).

In ogni caso, il progetto “Pro.Di.Gi.T.”, promosso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con prestigiosi partners, fornirà ulteriori elementi riflessione in questo settore così delicato ed attuale.

Bari, 30 settembre 2022

Michele Ancona
Presidente della Corte di Giustizia Tributaria
di secondo grado per la Puglia